

Provvedimento n. 8459 (I165)

**ACCORDI PER LA FORNITURA DI
CARBURANTI**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2000;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera dell'8 giugno 2000, con la quale è stato stabilito che:

a) le società aderenti ad Unione Petrolifera Agip Petroli Spa, Erg Petroli Spa, Esso Italiana Srl, Kuwait Petroleum Italia Spa, Shell Italia Spa, Tamoil Petroli Spa e Totalfina Italia Spa hanno posto in essere, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, una complessa intesa orizzontale, costituita da una pratica concordata tra imprese concorrenti, che, per il tramite degli accordi interprofessionali del 29 aprile 1994, del 29 luglio 1997 e del 23 luglio 1998, ha trovato successiva attuazione negli "accordi colore" sottoscritti dalle società con i propri CNC a partire dal giugno 1995;

b) la società Anonima Petroli Italia Spa ha partecipato fin dal febbraio 1994 all'attività di concertazione orizzontale in seno ad Unione Petrolifera, pur non risultando agli atti che essa abbia successivamente sottoscritto "accordi colore" con i propri CNC;

CONSIDERATO che, con la delibera dell'8 giugno 2000, l'Autorità ha applicato alle società Agip Petroli Spa, Erg Petroli Spa, Esso Italiana Srl, Kuwait Petroleum Italia Spa, Shell Italia Spa, Tamoil Petroli Spa e Totalfina Italia Spa una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 3,5% sul fatturato realizzato nel 1999 sul mercato della distribuzione stradale ed autostradale di carburanti per autotrazione; ed alla società Anonima Petroli Italia Spa una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 2% sul medesimo fatturato;

VISTE le istanze delle società Anonima Petroli Italia Spa, Tamoil Petroli Spa, Esso Italiana Srl, Totalfina Italia Spa, pervenute rispettivamente in data 19 e 28 giugno, 3 e 4 luglio 2000, con cui è stato chiesto all'Autorità di rettificare l'ammontare delle sanzioni irrogate con la richiamata delibera;

CONSIDERATO che, per determinare l'ammontare del fatturato realizzato dalle società parti del procedimento nel 1999, relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa, era stato richiesto alle stesse società di precisare, con un identico schema, il valore totale delle vendite, delle accise e dell'Iva per i prodotti oggetto dell'intesa (benzina super con e senza piombo, gasolio commercializzati sulla rete stradale e autostradale);

CONSIDERATO che nelle risposte pervenute non tutte le società hanno utilizzato lo schema inviato e, anche ove utilizzato, le risposte non sempre distinguevano con evidenza se il valore riportato delle vendite fosse al lordo o al netto delle accise e dell'Iva;

CONSIDERATO, inoltre, che Tamoil Petroli Spa ha comunicato all'Autorità, in data 28 giugno 2000, di avere erroneamente incluso nel proprio fatturato del 1999 una quota delle vendite relativa a transazioni non attinenti all'oggetto dell'intesa, per un ammontare pari a 111 miliardi di lire, esclusa l'Iva e le accise;

CONSIDERATO, tuttavia, che Tamoil Petroli Spa non ha finora fornito un adeguato riscontro documentale probatorio che consenta all'Autorità di accertare l'effettiva ricorrenza e incidenza del citato

errore e, quindi, di rettificare, per questo aspetto, sia il fatturato per l'ammontare sopra indicato, sia la corrispondente sanzione pecuniaria;

RITENUTO di dovere conseguentemente procedere ad una ulteriore verifica dell'ammontare dei fatturati realizzati nel 1999 da tutte le società parti del procedimento, relativi ai prodotti oggetto dell'intesa, al netto dell'Iva e delle accise;

RITENUTO di non potere allo stato tenere conto del rilievo di Tamoil Petroli Spa per quanto concerne la ora asserita inclusione nel proprio fatturato di una quota di vendita relativa a transazioni non attinenti all'oggetto dell'intesa;

RITENUTO che, a seguito delle verifiche svolte, i fatturati delle società, ad esclusione di quelli delle società Agip Petroli Spa e Shell Italia Spa, risultano di conseguenza così rettificati, ammontando a lire:

Anonima Petroli Italia Spa	636.345.000.000
Erg Petroli Spa	956.977.636.209
Esso Italiana Srl	2.522.656.140.858
Kuwait Petroleum Italia Spa	1.250.483.000.000
Tamoil Petroli Spa	722.158.991.408
Totalfina Italia Spa	781.994.000.000

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una rettifica delle corrispondenti sanzioni pecuniarie;

RITENUTO, inoltre, che debba confermarsi il termine per il pagamento delle suindicate sanzioni fissato con la predetta delibera (90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento), poiché l'ammontare delle sanzioni medesime, a seguito della presente rettifica, è inferiore a quello erroneamente indicato nel provvedimento dell'8 giugno 2000;

DELIBERA

a) che l'ammontare delle sanzioni pecuniarie, così rideterminato, risulta essere:

Anonima Petroli Italia Spa	12.726.900.000
Erg Petroli Spa	33.494.217.267
Esso Italiana Srl	88.292.964.930
Kuwait Petroleum Italia Spa	43.766.905.000
Tamoil Petroli Spa	25.275.564.699
Totalfina Italia Spa	27.369.790.000

b) che, per il resto, è confermata la succitata delibera dell'8 giugno 2000.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

p.IL SEGRETARIO GENERALE
Piero Fattori

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

* * *